



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

1

nell'adunanza dell'8 maggio 2024 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

**nei confronti del comune di Piateda (SO)**

**sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022**

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la richiesta istruttoria del 22 dicembre 2023 (prot. SC\_LOM - 26171 - U - 27/12/2023) concernente i questionari e le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del comune di Piateda e la risposta del Comune (prot. SC\_LOM - 1767 - I - 5/02/2024);

VISTA la nota del magistrato istruttore (prot. SC\_LOM - 5936 - Interno - 19/04/2024) con la quale è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 109 del 22.04.2024, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per la trattazione della questione, della quale è stata data comunicazione al Comune di Piateda (prot. SC\_LOM - 4602 - Uscita - 28/03/2024) informando altresì della possibilità di depositare memorie, di cui il Comune si è avvalso attraverso la nota prot. SC\_LOM - 6463 - Ingresso - 29/04/2024;

UDITA la relatrice, Referendaria Iole Genua;

### CONSIDERATO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti riferiti agli esercizi 2020, 2021 e 2022 del Comune di Piateda ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata svolta attività istruttoria al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alle criticità rilevate nella relativa gestione finanziaria.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), il controllo finanziario è stato svolto sugli esercizi 2020, 2021 e 2022, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile, in coerenza con la raccomandazione della Sezione delle autonomie di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

2. All'esito dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio scritto con l'ente, il Magistrato Istruttore ha richiesto il deferimento della questione al Collegio ai fini della trattazione dei seguenti aspetti: omessa gestione e determinazione della cassa vincolata; errata applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, sotto il profilo della completezza del riaccertamento ordinario dei residui; utilizzo di voci residuali del piano dei conti per la classificazione di transazioni di importo non trascurabile; omessa rappresentazione in nota integrativa delle ragioni dell'esigua svalutazione dei residui riferiti al Titolo III dell'entrata; criticità nel controllo delle società partecipate come emergente dalla omessa asseverazione tempestiva delle note informative dei rapporti debitori e creditori tra il Comune e le proprie società partecipate in violazione dell'art. 11, comma 6, lett. j),

del d.lgs. n. 118/2011; concessione di una dilazione di pagamento a SEcAm s.p.a. per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato.

3. La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di ulteriori approfondimenti nelle successive verifiche dei bilanci e rendiconti comunali anche alla luce delle correzioni conseguenti alle raccomandazioni che di seguito si andranno a formulare. Precisa, altresì, che il presente controllo non implica e non esaurisce la valutazione di aspetti non direttamente e immediatamente riscontrabili sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dai questionari oggetto di esame e dall'istruttoria compiuta.

#### 4. Cassa vincolata.

Dall'esame dei questionari concernenti i rendiconti degli esercizi finanziari in esame è emersa la mancata determinazione della cassa vincolata. In sede istruttoria, è stata, in particolare, richiamata l'attenzione del Comune rispetto alle entrate ricevute (ristori specifici) per l'emergenza epidemiologica da Covid-Sars-19, che certamente avrebbero dovuto essere vincolate sia sotto il profilo della competenza che quello della cassa, nonché rispetto a taluni contributi per spese di investimento che, sussistendo un vincolo di destinazione specifico, avrebbero parimenti dovuto essere vincolate per cassa. Va dato atto che il Comune, a seguito del rilievo istruttorio, ha provveduto a una analitica ricognizione delle proprie entrate soggette a vincolo di cassa, e riconosciuto, fra l'altro, che *“la ricognizione ha rilevato la presenza di alcuni trasferimenti per investimenti che avrebbero dovuto valorizzare la cassa vincolata al 31.12.2022 per complessivi € 422.650,00”*. L'Ente, inoltre, ha espresso il proposito di sanare la rilevata irregolarità finanziaria, una volta completato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023, anche attenendosi alle indicazioni di cui alla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2023/QMIG del 20.11.2023 (*“L'Ente pertanto, nel mese di maggio 2024, dopo l'approvazione del rendiconto 2023, a sanatoria dell'erronea mancata valorizzazione della cassa vincolata sia al termine dell'esercizio 2022 che dopo le operazioni di riaccertamento ed approvazione del relativo rendiconto, (...) provvederà ad inserire, dandone la dovuta evidenza, nella determinazione del Responsabile Finanziario, ad integrazione dell'importo risultante dalla predetta ricognizione, le somme meglio dettagliate nella più volte citata nota di riscontro in data 05.02.2024, fornendo altresì adeguata comunicazione alla Tesoreria comunale”*, memoria del Comune, trasmessa con nota prot. SC\_LOM n. 6463 del 29.04.2024).

Preso atto delle prospettate iniziative correttive, si raccomanda, pertanto, per i successivi esercizi finanziari, l'abituale costituzione e gestione della cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili, attenendosi alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e n. 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023.

**5. Errata applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, sotto il profilo dell'incompleto riaccertamento dei residui.**

In sede istruttoria è stata svolta un'analisi sulla composizione degli ingenti residui attivi di parte capitale, che induce a raccomandare al Comune di porre in futuro una maggiore attenzione nell'attività di riaccertamento. Si registra, ad esempio, nel rendiconto 2020 un residuo di euro 557,15 da proventi derivanti da permessi a costruire che, a seguito delle verifiche interne attivate al fine di riscontrare la nota istruttoria della Sezione, è risultato privo di titolo (*"Da una verifica da parte dell'Area Tecnica, ai fini del presente riscontro istruttorio, la pratica risulta ad oggi giacente e non più perfezionata, in quanto pur in presenza di un inizio lavori, gli stessi non sono poi stati eseguiti, e pertanto, come da nota PEC, indirizzata all'intestatario della pratica, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 620 del 29.01.2024, acquisita agli atti, il procedimento della SCIA risulta ora archiviato senza produzione di effetti, pertanto, il residuo attivo verrà eliminato in sede di rideterminazione dei residui al 31.12.2023, in quanto insussistente"*).

**6. Utilizzo di voci residuali del piano dei conti per la classificazione di transazioni di importo non trascurabile.**

In sede istruttoria è stato osservato che il Comune ha fatto ricorso a voci residuali del piano dei conti per la classificazione di transazioni di importo non esiguo, che vengono qualificate come non altrimenti classificabili (n.a.c.).

A titolo esemplificativo, sono stati osservati valori SIOPE elevati per il codice 1.03.02.9.999 *"Altri servizi diversi n.a.c."* (122.993,57 euro nel 2021 e 151.561,66 euro nel 2022), per il codice 1.03.01.02.999 *"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* di 59.080,31 euro nel 2022.

Si evidenzia che il codice 1.03.02.99.999 (oppure l'analogo 1.03.01.05.999 per l'acquisto di beni) costituisce la voce residuale delle residuali *"Altri servizi"* del macroaggregato 03 del livello IV *"Acquisto di servizi"*, che può essere correttamente utilizzata nei soli casi in cui il comune non riesca a collocare la spesa da impegnare in una voce esplicita del V livello. Ogni raggruppamento di IV livello del piano dei conti prevede, infatti, una voce residuale di V livello che permette di assolvere meglio alla funzione informativa del bilancio attraverso il titolo del gruppo (Altri beni di consumo, Altri servizi ausiliari, ecc.).

Un esempio, a partire da una singola spesa - che, ad avviso del Comune, non avrebbe potuto trovare collocazione in altre voci del piano dei conti - chiarirà il principio. Il Comune menziona, ad esempio, la transazione codificata come 1.06.1.0103 (Spese per servizio copisteria) - riferita all'acquisto di un servizio di copisteria per l'ufficio tecnico, missione 1, programma 6 (ufficio tecnico) - sostenendo di aver dovuto imputare la stessa alla voce "999", vista l'impossibilità di ricondurla ad alcuna delle voci da "001" a "013" del IV livello denominato *"Altri servizi"* del piano dei conti finanziario

(Allegato 6/1 al d.lgs. n. 118/2011), indicate nella seguente tabella 1, che reca in estratto il piano dei conti finanziario.

Tabella 1- Piano dei conti finanziario per il 2022: macroaggregato 03, acquisto di servizi 02, IV livello 99 "Altri servizi"

MACRO	Livelli		Codice voce
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>
U	IV	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999

Fonte: Allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011

L'affermazione del Comune omette di considerare, invero, che il III livello (Acquisto di servizi) del piano dei conti finanziario si struttura in una serie di voci ulteriormente classificate al IV livello: si pensi, ad esempio, al IV livello "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" (v. tabella 2), ove la spesa per servizio copie destinate all'ufficio tecnico avrebbe potuto essere classificata all'interno di voci pertinenti.

5

Tabella 2 - Piano dei conti finanziario per il 2022: macroaggregato 03, acquisto di servizi 02, IV livello 13 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente"

MACRO	Livelli		Codice voce
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>
U	IV	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>
U	V	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999

Fonte: Allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011

In alternativa, ancora, risultava a disposizione il IV livello "Altri beni di consumo" dell'ulteriore III livello (Acquisto di beni), al quale pure la spesa avrebbe pure potuto in astratto essere ricondotta (v. tabella 3), qualora fossero stati debitamente esplorati i livelli disponibili del piano dei conti.

Tabella 3 - Piano dei conti finanziario per il 2022: macroaggregato 03, acquisto di beni 01, IV livello 02 "Altri beni di consumo"

MACRO	Livelli		Codice voce
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>
U	IV	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999

Fonte: Allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011

Ancora, estrapolando solo un paio di esempi tra i molteplici che si potrebbero menzionare, non si comprende, ad esempio, l'allocazione al codice 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.":

- della spesa per acquisto di corone d'alloro per feste nazionali e di shopper in cotone personalizzate con stemma e nome dell'Ente da utilizzare in occasione di eventi che prevedano la presenza di autorità, che avrebbe potuto essere classificata al meno generico V livello "Beni per attività di rappresentanza" (1.03.01.02.009);
- della spesa per acquisto pannello LCD per pubblicazione avvisi e informazioni istituzionali, che avrebbe potuto essere classificata, ad esempio, al meno generico livello V "Materiale informatico" (1.03.01.02.006).

La sopra evidenziata dimostrazione consente di sottolineare l'importanza di una analitica e specifica classificazione degli accadimenti gestionali ai fini di una corretta informazione contabile funzionale al monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici. Come statuito dal Postulato n. 5 (*Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità*) contenuto nell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze". Nel prendere atto del proposito, espresso dal Comune nella nota di chiarimenti, di voler provvedere, per una serie di transazioni, a "una migliore classificazione maggiormente espressiva dell'impiego delle risorse pubbliche,

*che si provvederà ad adottare nella prima variazione di bilancio utile", si raccomanda al Comune, a partire dall'esercizio in gestione, di rappresentare ordinariamente le proprie registrazioni contabili in modo il più possibile analitico, secondo le istruzioni contenute nei glossari del sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario (cfr. Postulato n. 5: "le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari").*

#### **7. Verifica della congrua svalutazione dei residui riferiti al Titolo III dell'entrata e della rappresentazione in nota integrativa delle relative ragioni.**

In sede istruttoria sono state richieste spiegazioni in merito alla congruità del FCDE accantonato in corrispondenza dei residui del Titolo III (*Entrate extratributarie*).

Con riferimento al 2021, infatti, è stato osservato che a salvaguardia delle entrate del Titolo III conservate a residuo - pari ad euro 353.905,60 - il Comune ha accantonato l'importo di euro 27.924,30. Analogamente, nel rendiconto 2022, in corrispondenza dei residui complessivi del Titolo III - pari a 417.856,49 euro - il FCDE risulta quantificato in 28.652,99 euro.

Per entrambi gli esercizi si osserva, dagli schemi di bilancio, che l'importo effettivamente accantonato in relazione al Titolo III risulta comunque inferiore all'importo minimo del fondo, computato dall'Ente stesso (2021: importo minimo euro 28.191,20; importo effettivo euro 27.924,30; 2022: importo minimo euro 29.062,50; importo effettivo euro 28.652,99).

Inoltre, sono state chieste specifiche giustificazioni in merito al fatto che non è stato disposto alcun accantonamento in relazione ai residui riferiti alla tipologia 500 (*Rimborsi e altre entrate correnti*) del Titolo III, complessivamente pari nel 2021 a euro 171.047,76 e, nel 2022, a euro 224.407,9.

Dopo una puntuale e analitica illustrazione della composizione (per importo, natura, causa del credito, evoluzione del ciclo dell'entrata) dei residui attivi del Titolo 3 - Tipologia 500 - tanto quelli formati nell'esercizio di competenza, quanto quelli derivanti dalla gestione residui - il Comune ha dichiarato di non aver *"ritenuto opportuno provvedere ad effettuare accantonamenti a FCDE in quanto trattasi di voci d'entrata non aventi elevato rischio di insolvenza, in quanto anche per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di S.Ec.Am. S.p.A per i rimborsi previsti sul S.I.I, qualora non pagate, vengono compensate per la parte imponibile, con la parte imponibile delle fatture a debito emesse dalla Società per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti"*.

Dalla precisa ricostruzione dei residui attivi del Titolo 3 - Tipologia 500 offerta dal Comune è emerso che una consistente quota degli stessi è riconducibile a crediti verso la società partecipata Secam s.p.a. a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui relativi al servizio idrico integrato.

In particolare, per l'esercizio 2021, un terzo dell'importo dei residui della Tipologia 500 del Titolo 3 era rappresentato da crediti vantati verso Secam s.p.a. a tale titolo (residui attivi del Titolo 3 - Tipologia 500 - gestione competenza: euro 108.390,86; crediti verso Secam 36.738,00).

Con riferimento a tali crediti - di cui, nel giustificarne la mancata svalutazione, il tenore della risposta fornita dal Comune sottende, all'evidenza, l'incerta realizzabilità - l'Ente narra compiutamente le operazioni poste in essere per tutelarsi dal rischio dell'insolvenza della partecipata; quindi, con riferimento al residuo di euro 17.727,11 (esposto nell'esercizio 2021) proveniente da residui dell'anno 2020 e relativo *"ai rimborsi delle rate di ammortamento dei prestiti sul servizio idrico integrato del 2° semestre 2020, come da fatture emesse a S.Ec.Am. S.p.A. in data 24.12.2020 per complessivi € 17.728,15 di cui € 3.196,84 per IVA in scissione"* rappresenta che le fatture emesse nei confronti della società *"previo invio di solleciti prot. 3305 del 07.05.2021 e prot. 10.12.2021, sono state compensate per la parte imponibile, nell'esercizio 2022, con la parte imponibile delle fatture a debito emesse da S.Ec.Am. S.p.A. nei confronti dell'Ente per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti"* e che *"pertanto il residuo risulta ad oggi totalmente incassato"* (si osserva, sul punto, la distanza temporale di un anno tra la data di emissione delle fatture da parte del Comune - 24.12.2020 - e la data dell'ultimo sollecito alla società in ragione del mancato pagamento da parte di quest'ultima - 10.12.2021).

Allo stesso modo, con riferimento al residuo sorto nell'esercizio di competenza 2021, pari a euro 36.738,00 per *"rimborso delle rate di ammortamento dei prestiti sul servizio idrico integrato del 1° e 2° semestre 2021 e delle quote di mutui scaduti nell'anno 2020 sospese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed addebitate dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2021, come da fatture emesse a S.Ec.Am. S.p.A. in data 06.12.2021 e 16.12.2021 per complessivi € 36.738,55 di cui € 6.624,99 per IVA in scissione"* afferma che *"le stesse, sono state compensate, per la parte imponibile, nell'esercizio 2022, con la parte imponibile delle fatture a debito emesse da S.Ec.Am. S.p.A. nei confronti dell'Ente per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pertanto il residuo risulta ad oggi totalmente incassato"*. In sostanza, pertanto, il Comune ha dovuto far ricorso all'istituto della compensazione al fine di ottenere il rimborso delle rate dei mutui relative al 2020 e al 2021.

Lo stesso meccanismo di salvaguardia del credito (compensazione dei crediti da rimborso dei mutui con i debiti in capo al Comune per la gestione del servizio di igiene urbana) in luogo dell'accantonamento, viene rappresentato con riguardo all'esercizio finanziario 2022 (in proposito, per la ripetizione del 40% - pari a euro 35.425,36 - delle rate riferite al 2022, *"fatturate in data 21.12.2023 con scadenza 20.03.2024"* il Comune si ripropone di procedere alla relativa compensazione, in caso di mancato pagamento da parte della società).

La descritta operazione di compensazione - tiene a precisare il Comune nella propria nota istruttoria - risulta possibile in ragione del fatto che il Comune stesso *"con deliberazione di G.C. n. 68 del*

03.08.2020, ha espresso parere non favorevole alla cessione dei crediti pro-solvendo alla Società Banca IFIS S.p.A. a partire dal 22.05.2020, come da proposta S.Ec.Am., giusta scrittura privata autenticata (...) notificata al Comune di Piateda in data 24.06.2020. L'Ente quindi ha provveduto a comunicare alla stessa, giusti contenuti disposti dalla determinazione dell'Area Tributi n. 206 del 04.08.2020, che "il Comune di Piateda avrà pertanto solo rapporti con la Società S.Ec.Am. S.p.A (cedente) e non con la Banca IFIS S.p.A (cessionario) e che, effettuerà i pagamenti dovuti solo su conti correnti indicati dalla Società S.Ec.Am. S.p.A nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

Ciò posto, pur valutando positivamente le modalità attraverso le quali il Comune ha provveduto alla tutela del proprio credito nei confronti della società partecipata in condizioni di difficoltà finanziaria, nondimeno il Collegio reputa necessario evidenziare che nella contabilità armonizzata il fondo crediti di dubbia esigibilità - istituito posto a garanzia del principio costituzionale di copertura finanziaria della spesa - mira a garantire che gli accertamenti di entrate, per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati, al fine di evitare che gli stessi possano essere rappresentati nei documenti contabili quali fonti di finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR).

A tutela dell'equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è dunque essenziale fare un'applicazione estesa dell'istituto, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e dando adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all'accantonamento con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione. Nel determinarsi per il mancato accantonamento a fronte dei crediti sopra menzionati, il Comune avrebbe dovuto illustrare debitamente in Nota integrativa le ragioni per le quali riteneva di non dover provvedere alla svalutazione dei crediti vantati nei confronti della società partecipata, le cui condizioni di difficoltà erano note da tempo. Si richiama, sul punto, l'osservanza dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale "la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo", laddove "non previsto" deve intendersi come non determinato dall'ente; nonché l'Esempio n. 5 contenuto nell'Appendice tecnica all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che ricorda: "con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio".

Non da ultimo, si ricorda che un ulteriore strumento di cui l'ente può valersi per illustrare le ragioni del mancato accantonamento è rappresentato dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definisce come "*documento illustrativo della gestione dell'ente (...) e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*", soggiungendo che "*in particolare la relazione illustra: (...) o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto*".

## **8. Organismi partecipati.**

Il Comune di Piateda risulta essere socio diretto di due società di capitali (cfr. deliberazione consiglio comunale n. 38 del 22.12.2022 recante revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune al 31.12.2021; nel corso dell'istruttoria non è stato, di contro, rinvenuto il provvedimento di ricognizione aggiornato al 31.12.2022): Società per l'ecologia e l'ambiente (SECAM) s.p.a. (0,776%), STPS Società trasporti pubblici Sondrio s.p.a. (0,46%).

### **8.1. Criticità nel controllo delle società partecipate come emergente dall'omessa asseverazione tempestiva delle note informative dei rapporti debitori e creditori tra il Comune e le proprie società partecipate in violazione dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.**

8.1.1. Partendo dall'affermazione del Comune, contenuta nella nota di risposta, di essere esonerato dagli adempimenti previsti dall'art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000 in ragione della propria dimensione demografica (2.066 abitanti), è necessario in primo luogo ricordare che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad esercitare con diligenza i propri diritti sociali e ad esercitare un effettivo controllo e un costante monitoraggio sull'efficiente gestione dei propri organismi partecipati, in ragione della natura pubblica delle risorse che la stessa impiega nell'erogazione di servizi pubblici per il tramite delle imprese partecipate (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 92/2024/PRSE concernente la gestione contabile del Comune di Poggiridenti nel periodo 2020-2022, che, nella propria nota istruttoria, rispondeva alla richiesta della Sezione concernente l'assetto dei controlli interni in termini testualmente sovrapponibili a quelli contenuti nella nota istruttoria del Comune di Piateda).

8.1.2. La debolezza del controllo operato dal Comune sulle proprie società partecipate emerge, in primo luogo, dalla presa d'atto, da parte del Comune, della propria incapacità di ottenere da queste ultime la dovuta collaborazione persino nell'assolvimento dell'obbligo di riconciliazione dei rapporti reciproci di debito credito, preordinato a un attendibile consolidamento dei risultati contabili del gruppo amministrazione pubblica. L'istruttoria ha, infatti, consentito di accertare come il Comune abbia allegato ai propri rendiconti le informative recanti i prospetti di riconciliazione asseverate unicamente dal proprio organo di revisione (allegati 2 e 3 alla risposta istruttoria, v. *infra*). In sede istruttoria, inoltre, il Comune ha descritto puntualmente la prassi seguita dai propri uffici

per cercare di effettuare la verifica in questione: *“L’Ente provvede annualmente alla redazione della nota informativa di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. n. 118/2011 e ad allegare la stessa, debitamente asseverata dal proprio Organo di Revisione, al rendiconto dell’esercizio di riferimento. Solitamente l’Ente, nel mese di marzo, provvede a richiedere a mezzo PEC alle Società S.Ec.Am. S.p.A ed S.T.P.S. S.p.A. la trasmissione del partitario dei debiti e dei crediti alla data del 31 dicembre. Mentre per la Società S.T.P.S. S.p.A., che gestisce il servizio di trasporto scolastico, il dato perviene già con nota formale a mezzo PEC, rilevando annualmente importi pari a zero sia per i debiti che per i crediti, (...) formale nota di indicazione dei crediti e dei debiti da parte di S.Ec.Am. S.p.a, che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pervenga solo dopo l’approvazione del loro bilancio, a causa di un disallineamento di Legge dei termini di scadenza per l’adozione degli atti contabili ufficiali tra l’Ente (30 aprile) e la Società (30 giugno)”*.

Il Comune, di contro, nulla ha riferito in ordine a eventuali iniziative adottate dall’organo esecutivo per porre rimedio alla condotta tenuta dalla SEcAm s.p.a., la quale determina in capo al Comune la sistematica inottemperanza della norma in questione.

A seguito dell’istruttoria, il Comune riferisce di aver provveduto a inviare alla partecipata le note informative relative agli esercizi 2021 e 2022 ai fini della dovuta asseverazione ad opera del relativo organo di revisione e di avere ottenuto l’asseverazione solo con riferimento alla situazione relativa al 2022 (l’allegato 4 reca l’attestazione del revisore della società in data 29 gennaio 2024), mentre, con riferimento al 2021 la richiesta del Comune non risulta essere stata riscontrata.

8.1.3. Considerato tale scenario, il Collegio ritiene pertanto doveroso richiamare l’attenzione del Comune sulle chiare statuizioni dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, che nella pronuncia n. 2/SEZAUT/2016/QMIG ha evidenziato che *“gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” e che “l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”*; ne consegue che *“l’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio (...). In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)”*.

Alla luce di tali chiare coordinate il Collegio invita l'organo esecutivo comunale, in caso di inerzie da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, ad assumere *"i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"* (art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011), al fine di mettere in condizioni il Comune di poter effettuare la verifica dei rapporti di credito e debito con le società e gli organismi partecipati entro la data di approvazione del proprio rendiconto dell'esercizio, attraverso la dovuta allegazione al consuntivo della nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione/controllo a garanzia della certificata attendibilità delle rilevazioni.

Si consideri, al riguardo, che i tempi dell'approvazione del rendiconto dell'ente territoriale e del bilancio della società partecipata risultano pressoché coincidenti - elemento che il legislatore del d.lgs. n. 118 del 2011 evidentemente considera pacifico - non sussistendo alcun *"disallineamento di legge"* (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 65/2024/PRSE e n. 92/2024/PRSE), e che, peraltro, in base all'art. 2429, primo comma, del codice civile, il bilancio societario deve essere comunicato agli organi di controllo della società - incluso l'organo di revisione (chiamato ad asseverare la nota di riconciliazione con l'ente socio) - almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Si osserva, peraltro, che in sede di predisposizione del proprio progetto di bilancio la società deve tener conto *"dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"* nel rispetto del principio della competenza previsto dall'art. 2423-bis, comma 2, n. 3) c.c.; in base al quale l'effetto delle operazioni compiute dalla società deve essere rilevato contabilmente quando le stesse hanno luogo e imputato all'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i corrispondenti movimenti di cassa; ne discende che la società è in grado, al momento della predisposizione del progetto di bilancio, di avere contezza delle proprie posizioni giuridiche debitorie e creditorie anche nei confronti del socio pubblico. I crediti e i debiti conseguenti alle registrazioni contabili sono iscritti dalla società al momento della emissione o della ricezione delle fatture, ferma restando l'integrazione o la rettifica delle operazioni per mezzo delle scritture di assestamento (ad esempio, fatture da ricevere). All'interno del progetto di bilancio gli amministratori contabilizzano le operazioni di assestamento e di rettifica ai fini della determinazione della competenza degli accadimenti gestionali passati e futuri.

Le descritte attività di verifica dovranno essere condotte, anche in assenza di transazioni contabili, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori, anche nei confronti della S.T.P.S. s.p.a., alla quale - come si evince dalla risposta del Comune - non sarebbe stato fin qui sollecitato l'adempimento di legge (*"Per Società*

S.T.P.S. S.p.A. conciliando i dati di credito e debito a zero, si è pensato di procedere all'asseverazione delle rispettive note, come anzidetto, a decorrere dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023").

8.1.4. Appare, infine, opportuno richiamare l'organo di revisione a una particolare attenzione circa la coerenza tra le affermazioni contenute nelle dichiarazioni a propria firma. Si osserva, infatti, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, che all'interno della propria relazione al rendiconto, datata 14 aprile 2023, il revisore ha affermato di aver "verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati", mentre nell'asseverazione della nota informativa dei rapporti di debito-credito relativa allo stesso esercizio il medesimo professionista, in data 20 aprile 2023, ha dichiarato di averne verificato la corrispondenza unicamente con la contabilità comunale "e non con i dati di riscontro delle società partecipate, in quanto alla data odierna le stesse non hanno ancora provveduto a fornire l'asseverazione da parte del proprio organo di controllo" (allegato 3 alla risposta istruttoria).

Trovandosi nell'impossibilità di compiere tale attività di controllo entro il termine previsto dalla legge, il revisore, tenuto a svolgere la propria funzione con la diligenza del mandatario (art. 240 TUEL), avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la situazione all'organo esecutivo dell'Ente, al fine di porre quest'ultimo in condizioni di assumere i provvedimenti conseguenti nell'esercizio delle proprie prerogative di socio (cfr. Sezione delle autonomie, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG citata *supra*).

## **8.2. Concessione di una dilazione di pagamento a SEcAm s.p.a. per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato.**

Perplessità circa l'effettiva incisività del controllo svolto dall'Ente sulle proprie partecipate emergono, altresì dalla vicenda relativa alla concessione alla Secam s.p.a. di una dilazione nel rimborso dei ratei dei mutui assunti dal Comune per la realizzazione di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato.

Occorre premettere che la Società per l'ecologia e l'ambiente (SECAM) s.p.a., costituita a seguito di trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina - Alto Lario, è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio mediante affidamento diretto in regime di *house providing*, oltre ad essere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di tutti i Comuni della Provincia di Sondrio. Ai fini del controllo congiunto sulla società, gli enti locali della provincia di Sondrio hanno stipulato una convenzione, che il Comune di Piateda ha approvato, nella più recente versione, con delibera consiliare n. 18 del 28.04.2022.

Per comprendere la questione oggetto del presente paragrafo, giova altresì ricordare che, in base al contesto normativo delineato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 gli enti locali, che abbiano acquistato o realizzato, anche in virtù di finanziamenti derivanti da mutui, impianti, reti e altre infrastrutture

idriche, pur rimanendone proprietari (art. 143), devono concederne l'uso gratuito al gestore del servizio idrico per tutto il periodo della concessione, a fronte del rimborso, da parte di quest'ultimo, degli oneri finanziari delle rate dei mutui in ammortamento (capitale più interessi) esistenti al tempo del trasferimento (art. 153).

Anche il Comune di Piateda risulta aver contratto quattro mutui ai fini della realizzazione di investimenti nelle infrastrutture idriche, come appreso dalla Sezione in occasione del controllo finanziario recentemente svolto sul Comune di Prata Camportaccio (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 100/2024/PRSE).

Alla richiesta di chiarire i termini contrattuali per la riscossione dal gestore dei rimborsi di tali mutui, il Comune di Piateda ha dichiarato che *"i termini temporali previsti sono di 90 giorni per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui mentre per il rimborso delle restanti spese non è definito uno specifico termine ed il Comune provvede ad emettere fattura con scadenza 30 giorni"*. Ha, inoltre, precisato che i crediti a tale titolo attualmente insoluti, pari a *"complessivi € 35.425,36 di cui € 6.388,18 per IVA in scissione"* si riferiscono *"al rimborso della quota del 40% delle rate di ammortamento dei prestiti sul servizio idrico integrato del 1° e 2° semestre 2022 fatturate in data 21.12.2023 con scadenza 20.03.2024"*; inoltre *"per quanto attiene il credito relativo alla dilazione di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui del S.I.I. in quota pari al 60%, come da piano industriale 2019/2023 verrà corrisposto da S.Ec.Am. in cinque rate annuali dal 2026 al 2030"*.

Quest'ultimo credito - pari al 60% delle rate di ammortamento dei mutui relativo al periodo dal 2020 al 2025, oggetto di dilazione a vantaggio della partecipata - che correttamente il Comune ha provveduto a iscrivere nell'annualità 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 21.12.2023, risulta pari a *"complessivi € 64.173,32 di cui € 11.572,26 per IVA in scissione"* (il Comune assicura, inoltre, che *"il medesimo importo verrà poi iscritto nei bilanci di previsione finanziaria in cui ricadono gli esercizi di riferimento delle annualità 2027, 2028, 2029 e 2030"*).

In sede istruttoria è stata riscontrata da questa Sezione l'esposizione di tali stanziamenti pluriennali negli schemi del bilancio di previsione 2024/2026, e verificato che nella relativa nota integrativa risulta la seguente spiegazione: *"In base al sistema contabile degli Enti Locali, in particolare il principio contabile applicato allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011, secondo il quale l'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito e che in caso di rateizzazione di entrate con scadenza dell'ultima rata fissata oltre i 12 mesi successivi, l'accertamento dell'entrate è imputato all'esercizio in cui scadono le rate, pertanto gli anni 2024 e 2025 in bilancio è stato previsto l'importo corrispondente al 40% delle rate dei mutui relativi al S.I.I. con una minore previsione annua dovuta alla revisione dei rimborsi di € 53.138,03. A decorrere invece dall'anno 2026 è stato*

previsto l'intero rimborso dei mutui di competenza dell'anno pari ad € 88.563,38 nonché la prima annualità di rimborso della quota pari al 60% quantificata in € 64.173,32, quota che verrà prevista in entrata sino all'esercizio finanziario 2030, come previsto dal piano industriale 2019/2023".

Dai dati contabili forniti, emerge, in definitiva, che il Comune ha concesso alla società un credito non remunerato - privandosi della disponibilità di risorse finanziarie in misura corrispondente - per un valore di euro 318.828,18 [determinato moltiplicando euro 53.138,03 (minore previsione dal 2020 al 2025) \*6 anni].

Ciò posto, si osserva che la dilazione dei termini di rimborso delle rate dei mutui da parte del gestore del servizio idrico rappresenta uno dei contenuti del piano industriale 2019-2023 approvato con delibera dell'assemblea degli enti partecipanti alla convenzione del controllo congiunto sulla Secam s.p.a. Al punto "F. Condizioni di incasso e di pagamento fornitori ed enti locali" di tale piano industriale allegato al verbale dell'assemblea del 9 dicembre 2019, acquisito dalla Sezione nel corso delle recenti istruttorie, si rinviene il seguente passaggio, seguito dalla tabella riportata subito appresso: "Le condizioni di pagamento delle quote di rimborso dei mutui riconosciuta agli Enti locali seguono il seguente schema".

Tabella 4 – Condizioni di pagamento delle quote di rimborso dei mutui riconosciuta agli Enti locali

Oggetto del pagamento	Esercizio 2019	Esercizi 2020 - 2025	Esercizi 2026 - 2030	Esercizi 2031 - 2044
Imponibile quota mutui	Pagamento dell'intero importo di competenza del periodo	Pagamento a 90 gg del 40% dell'importo di competenza del periodo	Pagamento a 90 gg dell'importo di competenza del periodo; Pagamento del 60% dell'importo di competenza del periodo 2020-2025 (distribuito uniformemente nei 5 esercizi)	Pagamento a 90 gg dell'importo di competenza del periodo
Iva quota mutui	Pagamento dell'importo di competenza del periodo	Pagamento dell'importo di competenza del periodo	Pagamento dell'importo di competenza del periodo	Pagamento dell'importo di competenza del periodo

Fonte: Piano industriale Secam s.p.a. 2019-2023

Dal verbale della sopra citata assemblea, inoltre, risulta esposto nei seguenti termini il testo della proposta portata all'attenzione dei soci: "- di approvare il Piano Industriale 2019/2023 aggiornato e lo sviluppo previsionale al 2044, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, e il suo contenuto, tra cui, per miglior specificazione: (...); b) la previsione di modulazione dei rimborsi dei mutui accesi dagli Enti Locali nei termini indicati nel Piano Industriale 2019/2023 aggiornato e nello sviluppo previsionale al 2044".

Dalla lettura del verbale dell'assemblea che deliberò il differimento dei termini di restituzione dei ratei in questione emerge la diffusa conoscenza dello stato di difficoltà in cui versava la società, da parte degli amministratori comunali convenuti (pag. 5: *“Dobbiamo prendere sicuramente una decisione importante, direi decisiva per poter permettere alla Società di continuare ad operare (...). Senza questi finanziamenti è chiaro che per la società diventerebbe praticamente impossibile continuare a lavorare. (...) l'assunzione delle responsabilità che assumiamo oggi è importante (...) perché, oltre che per un risvolto economico che andrà sicuramente a pesare sulle casse dei nostri Comuni (...), questa riduzione della restituzione dei mutui da parte della Secam nell'ordine del 60% preoccupa noi Sindaci”*; pag. 21: *“Secam è in grave crisi finanziaria non ha soldi per pagare i debiti, per pagare i fornitori, per pagare le imprese, per rimborsare i mutui dei Comuni”*; pag. 33: *“Non abbiamo certezze nemmeno sul fatto che dal 2024 al 2030 Secam rimborserà tutta la quota di competenza dei mutui del periodo e anche il 60% arretrato”*).

Richiamati i sopra citati elementi -sicuramente di carattere fattuale, ma formalmente esposti in documenti certificati- appare ora utile evidenziare come una delle novità introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, anche TUSP) attenga alla gestione della crisi dell'impresa societaria pubblica e al connesso aspetto dei limiti al soccorso finanziario, il cui divieto, introdotto dal d.l. n. 78 del 2010, è stato esteso e rafforzato dalla disciplina recata dall'art. 14 del nuovo testo normativo, incentrata, appunto, sull'istituto del piano di risanamento. Come osservato da questa Corte, la nuova disciplina distingue due ipotesi di divieto di soccorso, collegate alla diversa gravità della crisi societaria (cfr. Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 76/2022/PAR).

La prima è regolata dal combinato disposto dei commi da 2 a 4 dell'articolo 14 TUSP e si riferisce al caso in cui nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti dalla società a controllo pubblico - i quali devono essere contenuti nella relazione sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio - emergano *“uno o più indicatori di crisi aziendale”*. In tale ipotesi, la legge consente qualsiasi forma di soccorso finanziario, a condizione che sia approvato senza indugio un idoneo piano di risanamento (che il legislatore denomina anche *“piano di ristrutturazione aziendale”*) *“dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”*.

La seconda ipotesi, maggiormente restrittiva, disciplinata dall'art. 14, comma 5, TUSP, presuppone che la società abbia riportato perdite per tre esercizi consecutivi, o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento delle perdite; verificandosi tale situazione di profonda crisi della società, il soccorso finanziario è vietato; sono eccezionalmente consentiti *“trasferimenti straordinari”*, a condizione che gli stessi siano previsti all'interno di un piano di risanamento - *“che contempli il*

*raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni* - approvato non solo dalla società, ma anche dall'Autorità di regolazione del settore, ove esista, e comunicato alla Corte dei conti.

Nel caso di specie, e allo stato degli atti, il documento recante la misura di sostegno finanziario accordata dai Comuni alla società, approvato dall'assemblea del 9 dicembre 2019, risulta denominato come *"piano industriale 2019-2023 e sviluppo previsionale al 2044"* e non come piano di risanamento. Richiesto in sede istruttoria di *"aggiornare circa la situazione economico-finanziaria della società partecipata Secam s.p.a. (...) anche avuto riguardo ai sistemi di allerta per la prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, il Comune non ha fornito alcuna informazione in merito all'avvenuta disamina di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di piani di risanamento.

Un ulteriore elemento di perplessità circa l'operazione in questione sorge dalla lettura della convenzione di gestione del servizio, il cui art. 5 prevede che *"ogni e qualsiasi modifica degli accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita esclusivamente tra Gestore e Ufficio d'Ambito. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del servizio"*.

Il governo del rientro del rimborso dilazionato sembra, quindi, sfuggire alla platea dei comuni partecipanti e rimesso alle pattuizioni dell'Ufficio d'Ambito e della Secam beneficiaria con esclusione dei soci creditori.

8. Tutto ciò premesso, la Sezione invita l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive rispetto alle questioni sopra evidenziate, con riserva di riesaminarne l'evoluzione in occasione dei prossimi controlli.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia**

**ACCERTA**

che nella gestione contabile del Comune di Piateda negli esercizi esaminati sussistono profili di irregolarità e illegittimità con riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) mancata determinazione della cassa vincolata;
- 2) incompleto riaccertamento ordinario dei residui;
- 3) ripetuto ricorso all'utilizzo di voci residuali del piano dei conti finanziario;
- 4) omessa rappresentazione in nota integrativa delle ragioni dell'esigua svalutazione dei residui riferiti al Titolo III dell'entrata;
- 5) criticità nel controllo delle società partecipate, emergente, fra l'altro, dall'omessa asseverazione tempestiva, ad opera dell'organo di revisione societario, delle note informative dei rapporti debitori e creditori di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;

- 6) concessione di una dilazione di pagamento a SEcAm s.p.a. per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato.

#### **RICHIEDE**

a) al Comune, a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 e dall'esercizio in gestione, di adottare le misure idonee a rimuovere le rilevate criticità e, in particolare, di:

- 1) curare la costituzione e la periodica e abituale gestione della cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili, attenendosi alle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e n. 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023;
- 2) provvedere regolarmente al puntuale ed esaustivo riaccertamento dei residui;
- 3) fornire adeguata e trasparente illustrazione all'interno della Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali, in conformità ai principi contabili, non si ritiene di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 4) curare la corretta imputazione degli accadimenti di bilancio alle voci più appropriate previste nel piano dei conti;
- 5) assicurare, in vista dell'approvazione dei rendiconti di gestione, anche attraverso l'intervento dell'organo esecutivo, la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, garantendo che la stessa sia asseverata dai rispettivi organi di revisione in conformità all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;

b) all'organo di revisione di guidare e verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

#### **DISPONE**

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, in qualità di presidente del consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea;
- che la deliberazione di presa d'atto del consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che copia della deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, con riferimento a quanto illustrato nel paragrafo 8 della presente delibera;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

L'estensore  
(dott.ssa Iole Genua)

Il Presidente  
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il  
20 maggio 2024  
Il funzionario preposto  
ai servizi di supporto  
(Susanna De Bernardis)